

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI

STATUTO

Adottato con delibera dell'Assemblea Generale in data 01 marzo 2019 e modificato con delibera dell'Assemblea Generale in data 19 settembre 2021.

Titolo I - Costituzione, finalità e principi generali

Art. 1 Disposizioni Generali

1.1 Il Consiglio Nazionale dei Giovani, di seguito denominato CNG, è istituito con Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019.

1.2 Il CNG è una associazione di diritto privato.

1.3 Il Consiglio Nazionale dei Giovani è organo consultivo e di rappresentanza delle/dei giovani presso l'autorità pubblica, in particolare presso il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ed è sentito su richiesta dei Ministri competenti su materie politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

1.4 La sede legale del CNG è in Roma.

1.5 Il Consiglio può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località nazionali ed internazionali.

Art. 2 Scopi e Finalità

2.1 Lo scopo del CNG è far riconoscere, promuovere e difendere i diritti e gli interessi delle/dei giovani, sviluppando politiche e ricerche, organizzando studi, dibattiti, seminari, riunioni, pubblicazioni, informazioni e sostenendo in varie forme campagne e azioni di sensibilizzazione.

2.2 Il CNG altresì:

- a. si impegna a riconoscere e promuovere il dialogo tra le istituzioni e le organizzazioni giovanili;
- b. promuove la cittadinanza attiva delle/dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
- c. agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi delle/dei giovani a livello locale;
- d. collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per le/i giovani;
- e. esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo del Parlamento che interessano le/i giovani;
- f. partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi;
- g. propone e sostiene progetti d'interesse dei giovani;

- h. favorisce l'incontro di organizzazioni giovanili supportandone progettualità comuni in linea con le finalità e i principi fondamentali del CNG.

2.3 Le finalità del CNG sono:

- a. aumentare la partecipazione delle organizzazioni giovanili allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese così come nei processi decisionali;
- b. favorire la partecipazione delle/dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, avvicinandoli alle Istituzioni attraverso attività mirate;
- c. sostenere la nascita e lo sviluppo di organizzazioni giovanili che stimolino la cittadinanza attiva nelle sue svariate forme ed espressioni;
- d. influenzare positivamente il confronto politico che riguarda le/i giovani e le organizzazioni giovanili;
- e. promuovere le politiche giovanili, integrate e intersettoriali, quali elementi fondamentali per lo sviluppo generale del Paese;
- f. collaborare con gli enti della pubblica amministrazione conducendo studi, elaborando pareri e informazioni relative a questioni e interessi delle/dei giovani;
- g. favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti che operano nel settore giovanile;
- h. promuovere il dialogo e lo scambio con organizzazioni straniere similari;
- i. sostenere i principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, di genere e solidarietà che costituiscono i principi ispiratori di ognuna di esse;
- j. impegnarsi per la valorizzazione e il riconoscimento dello Youth Work come percorso professionale e formativo;
- k. costituirsi come soggetto privilegiato di confronto per le Istituzioni al fine di realizzare i Consigli regionali e locali delle/dei giovani, cioè organi riconosciuti dal Governo e dalle Amministrazioni come parte sociale da consultare per le politiche che riguardano il mondo giovanile;
- l. rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni giovanili, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale presso enti pubblici e privati ed altre organizzazioni economiche e sociali;
- m. esprimere un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella razziale, di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla diversa abilità psico-fisica;
- n. promuovere e sostenere politiche volte ad intervenire sulle condizioni di disagio sociale giovanile;
- o. impegnarsi per il riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell'educazione formale e non formale e del lavoro, nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l'emarginazione;
- p. promuove azioni di ricerca e indagine sulla condizione giovanile, coordinandosi con gli enti, le università, gli osservatori e le fondazioni che operano studi nel settore;
- q. impegnarsi affinché la dimensione europea sia una dimensione d'inclusione, di rispetto e di valorizzazione delle molteplicità culturali in un contesto di unità.

Art. 3

Principi Fondamentali

L'attività del Consiglio Nazionale dei Giovani si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a. **Indipendenza** rispetto a qualsiasi forma di controllo operato direttamente o indirettamente da soggetti governativi e/o autorità esterne;
- b. **Universalità** dei diritti e dei doveri del presente Statuto che si applicano a tutti i membri e le organizzazioni associate;
- c. **Democrazia e parità di trattamento** di tutte le associazioni aderenti al fine di determinare le scelte politiche e organizzative del Consiglio;
- d. **Rappresentatività** di tutte le organizzazioni giovanili italiane operanti in ogni settore sociale;
- e. **Uguaglianza** tra tutte/i le/i giovani, che hanno pari dignità e medesimi diritti senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni sociali e personali, di provenienza territoriale;
- f. **Autonomia** nelle relazioni che il Consiglio intende promuovere con altri soggetti privati e pubblici;
- g. **Trasparenza** e pubblicità interna degli atti adottati;
- h. **Partecipazione** promossa e sviluppata dagli organi del Consiglio in tutti i settori, per il coinvolgimento attivo non solo delle organizzazioni che ne fanno parte, ma anche tutta la comunità dei giovani.

Art. 4

Relazioni con altre istituzioni ed enti

4.1 Il CNG può, con deliberazione dell'Assemblea Generale, aderire a organismi nazionali e internazionali che siano in linea con i propri principi, finalità e obiettivi.

4.2 Il CNG si impegna a sostenere la collaborazione tra consigli, forum e consulte attive sul territorio italiano e le strutture analoghe presenti in altri paesi del mondo.

4.3 Il CNG, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura esterna, coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno delle/dei giovani.

4.4 Si impegna a mantenere e rispettare i requisiti necessari ad aderire ed essere riconosciuto quale membro effettivo del Forum Europeo della Gioventù, che attualmente ha sede a Bruxelles, di cui riconosce i principi.

Art. 5

Patrimoni

Il patrimonio del Consiglio Nazionale dei Giovani è costituito da:

- a) dotazione prevista dal Bilancio dello Stato;
- b) quote associative dei membri;

- c) contributi di terzi, purché non in contrasto con i principi generali del CNG e con le norme dello Stato;
- d) fondi e finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi di finanziamento pubblici e privati a livello nazionale, europeo e internazionale;
- e) eventuali donazioni e lasciti.

I membri, anche qualora perdessero il relativo status, non possono in alcun modo rivendicare diritti sul patrimonio del CNG che, durante la sua esistenza, resta indivisibile.

Titolo II – I Soci

Art. 6

Criteri di Appartenenza

6.1 Il Consiglio Nazionale dei Giovani è composto dalle associazioni giovanili italiane maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel presente Statuto.

6.2 I membri del CNG sono persone giuridiche o enti registrati secondo le leggi e i regolamenti dello Stato italiano, che svolgano attività sul territorio nazionale.

6.3 Possono, altresì, aderire le organizzazioni rappresentative delle realtà giovanili e costituite a livello regionale come forum, consigli, consulte dei giovani. Per ciascuna Regione o per le Province Autonome di Trento e Bolzano può aderire, salvo deroga dell'Assemblea Generale, una sola realtà.

Art. 7

Requisiti minimi di adesione al Consiglio Nazionale dei Giovani

7.1 Per aderire al CNG e mantenere nel tempo lo status di socio è necessario il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) accettare e lavorare per il raggiungimento degli scopi e delle finalità enunciati nel presente Statuto;
- b) essere costituiti, con atto scritto, da almeno 24 mesi;
- c) avere uno statuto e una struttura democratica e accettare i principi della Costituzione Italiana, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- d) essere un'organizzazione senza scopo di lucro;
- e) avere tra le proprie ragioni sociali il perseguimento e il raggiungimento di politiche e attività finalizzate alle giovani generazioni;
- f) non essere soggetti all'orientamento delle proprie decisioni da alcuna autorità esterna;
- g) avere almeno 300 iscritti come associazione o come componente giovanile dell'associazione di cui il 70% di età inferiore ai 36 anni;
- h) essere presenti in almeno 5 regioni italiane, e concorrono al raggiungimento di questo requisito anche le presenze nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale requisito non è necessario per

l'adesione di forum, consulte e consigli delle/dei giovani di Regioni e/o Province Autonome;

7.2 Nel caso di organizzazioni costituite a livello regionale e di provincie autonome sotto forma di forum, consulte e consigli, queste devono essere organismi espressamente non governativi, autonomi e indipendenti dalle strutture partitiche e governative, inclusivi di organizzazioni rappresentative del panorama giovanile a livello locale.

7.3 L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza e previa adeguata istruttoria, in casi eccezionali può derogare a taluni requisiti. In tal caso l'Assemblea Generale si esprime a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 8

Categorie di membri e modalità di adesione

8.1 Le organizzazioni fondatrici del Consiglio Nazionale dei Giovani sono quelle che si sono costituite alla prima Assemblea Generale del 1° marzo 2019.

8.2 Nel CNG esistono tre diverse categorie di membri:

- membri effettivi (A);
- membri candidati (B);
- membri osservatori (C).

8.3 Sono membri effettivi del CNG i membri effettivi del FNG alla data del 31 dicembre 2018, che risultano tra i partecipanti all'Assemblea generale costituente del 1° marzo 2019.

8.4 A. Per diventare membro effettivo, la qualità di membro candidato deve essere mantenuta per tutto l'anno precedente la domanda di adesione. I membri effettivi devono soddisfare i seguenti criteri specifici:

- a. rispettare i criteri generali di appartenenza e i requisiti minimi, come enunciati nei precedenti articoli del presente Statuto;
- b. svolgere attività con le/i giovani e per le/i giovani documentabile a livello nazionale.

8.5 B. I membri candidati, al momento della presentazione della richiesta di adesione, devono soddisfare i medesimi requisiti specificirichiesti per i membri effettivi. Dopo aver mantenuto il proprio status per 12 mesi, possono fare esplicita richiesta al Consiglio di Presidenza, che provvede a relazionare all'Assemblea Generale sul rispetto dei requisiti di cui al presente Statuto prima del voto di delibera per il passaggio a membro effettivo.

8.6 C. I membri osservatori devono soddisfare i seguenti criteri specifici:

- essere organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro;
- avere scopi e finalità compatibili con quelle del CNG;
- aver svolto delle attività di particolare interesse per il CNG tali da reputarne un valore aggiunto la presenza come membro osservatore (es. università, centri di ricerca, organizzazioni nazionali ed europee che non rispondono ai requisiti necessari per aderire alla piattaforma et similia).

Art. 9 **Diritti e doveri**

9.1 L'adesione al CNG comporta l'adesione ai suoi principi ispiratori, agli scopi ed alle finalità.

9.2 Le organizzazioni aderenti si impegnano a partecipare attivamente al funzionamento del CNG, osservandone lo Statuto, il Regolamento e ogni altra deliberazione, e a garantire il sostegno operativo ed economico secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

9.3 Le organizzazioni aderiscono al CNG e mantengono lo status di membri mediante il rispetto del presente Statuto e dei regolamenti di funzionamento interno. Esse mantengono, invece, la capacità di elettorato attivo e passivo tramite il regolare versamento delle quote annuali.

9.4 Tutti i membri hanno l'obbligo di informare il Consiglio di Presidenza di rilevanti modifiche dei requisiti della propria organizzazione, al fine della determinazione del proprio status.

9.5 I membri hanno la responsabilità di partecipare regolarmente alle riunioni del CNG, i suoi corpi e le strutture di lavoro.

9.6 I membri hanno la responsabilità di rispondere con le tempistiche stabilite da appositi regolamenti interni alle richieste di informazioni che pervengono dagli organi del CNG quando riguardano questioni legate alle procedure amministrative e al mantenimento dello status.

9.7 Le organizzazioni che godono dello status di membro candidato, ove non diversamente specificato, hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare e intervenire alle Commissioni tematiche e all'Assemblea Generale del CNG senza diritto di voto;
- b) candidare proprie/i rappresentanti per le commissioni tematiche del CNG e/o gruppi di lavoro;
- c) accedere a tutta la documentazione ufficiale inerente alle attività degli organi statutari;
- d) presentare mozioni all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- e) presentare proposte per le commissioni tematiche;
- f) fare appello presso gli organi di garanzia;
- g) usufruire delle strutture e dei servizi del CNG;
- h) partecipare attivamente all'organizzazione e gestione di iniziative, campagne e progetti del CNG.

9.8 Unitamente a quanto previsto per i membri candidati, le organizzazioni che godono dello status di membro effettivo, quando in regola con il pagamento della quota associativa, hanno inoltre i seguenti diritti:

- a) esprimere il proprio voto;
- b) presentare propri candidati per le cariche sociali del CNG;
- c) presentare mozioni di sfiducia;
- d) presentare emendamenti allo Statuto e ai regolamenti;
- e) partecipare alla sottoscrizione per le candidature delle cariche sociali e per gli emendamenti allo Statuto e ai Regolamenti.

9.9 I membri osservatori, pur partecipando ai lavori del CNG, non hanno diritto di voto e di concorrere all'elettorato attivo e passivo, né alcuno dei diritti previsti per i membri effettivi e candidati, fatto salvo quelli ai punti a) e c) di cui al precedente punto 9.7.

Art. 10

Perdita dello status

10.1 Un membro componente del CNG perde immediatamente, con delibera dell'Assemblea Generale, il proprio status, salvo non sia espressamente previsto diversamente nel presente Statuto, nei seguenti casi:

- a. scioglimento o messa in liquidazione della propria organizzazione;
- b. definitiva cessazione dell'attività;
- c. rinuncia all'adesione dopo l'avvenuta comunicazione al CNG mediante atto scritto;
- d. perdita dei requisiti di cui al presente Statuto.

10.2 È compito dell'Assemblea Generale provvedere alla revisione dello status di un membro qualora ve ne fosse motivata necessità, ovvero su richiesta del Consiglio di Presidenza o del 50% delle organizzazioni /enti che godono dello status di membro effettivo, rimandando l'istruzione della pratica al Consiglio di Presidenza.

10.3 La perdita della qualifica di membro effettivo, candidato o osservatore è deliberata dall'Assemblea Generale nella prima riunione utile, salvo nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Titolo III – Disposizioni generali per gli organi del Consiglio

Art. 11

Requisiti dei Candidati

11.1 Sono eleggibili alle cariche degli Organi direttivi del CNG tutte/i i cittadine/i italiane/i e dell'Unione Europea che possiedono all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto la maggiore età;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non siano stati dichiarati decaduti da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato. Sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione;
- d) devono essere associati a una delle organizzazioni aderenti in qualità di membri effettivi al Consiglio Nazionale dei Giovani.

11.2 Ciascuna organizzazione può avere nel complesso un/una sola a rappresentante all'interno del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori pena la decadenza della/del/dei candidata/o/i eletta/o/i più anziana/o/i e la sua/loro sostituzione con altrettanti candidate/i non elette/i che seguono in graduatoria.

Nessuna organizzazione o ente può esprimere più di un voto in Assemblea Generale.

Art. 12 Durata delle Cariche

Le cariche elettive, salvo non sia espressamente previsto in modo differente, durano tre anni.

Art. 13 Decadenze

13.1 Le/I componenti elette/i e quelli di nomina degli organi direttivi sono soggetti a decadenza dalla carica qualora sussista una sola delle cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione; in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Collegio dei Revisori; in caso di 3 assenze alle riunioni di Organi direttivi, purché svoltesi in un periodo superiore a due mesi nel corso del medesimo anno solare. La decadenza viene deliberata dai 2/3 dall'Assemblea Generale.

13.2 È esclusa dalle ipotesi di decadenza di cui sopra quella determinata dal punto 11.1 lett. d).

13.3 Per le/i componenti del Collegio dei Revisori costituisce causa di decadenza l'assenza ingiustificata a due riunioni, anche non consecutive, nell'arco del proprio mandato.

13.4 La decadenza è deliberata successivamente alla contestazione dell'addebito da parte del Segretario Generale all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

13.5 Avverso le delibere di decadenza è possibile proporre ricorso al Collegio dei Garanti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.

Titolo IV –Organi statutari, segreteria e strutture di lavoro

Art. 14 Organi

Il CNG è costituito dai seguenti organi statutari:

- l'Assemblea Generale;
- l'Assemblea Generale per il Congresso;
- le Commissioni tematiche;
- il/la Presidente del CNG;
- il Consiglio di Presidenza;
- il/la Coordinatore/ice dell'Assemblea Generale;
- la Segreteria;

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 15 **L'Assemblea Generale**

15.1 L'Assemblea Generale è il più alto organo decisionale del CNG ed è composta da rappresentanti delegate/i di tutte le organizzazioni giovanili membri.

15.2 L'Assemblea Generale rappresenta tutti i membri e ha i più ampi poteri di assumere, eseguire e ratificare tutte le decisioni prese nell'interesse del CNG. Le decisioni prese sono assunte dai membri effettivi dell'Assemblea Generale e sono vincolanti per tutti i membri.

15.3 L'Assemblea Generale ha, tra l'altro, le seguenti funzioni e compiti:

- adottare gli orientamenti politici e il piano di lavoro annuale del CNG;
- accettare nuovi membri;
- fissare la quota associativa;
- votare per l'accettazione o esclusione dei membri secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti interni;
- adottare regolamenti interni e di funzionamento di ogni organo;
- adottare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio, ed il bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio;
- modificare e/o integrare il presente Statuto;
- sciogliere l'organizzazione.

15.4 L'Assemblea Generale elegge il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto. Inoltre, l'Assemblea Generale elegge una/un Coordinatrice/ore ed una/un proprio Vice.

15.5 L'Assemblea Generale elegge ogni due anni una/un Coordinatore/ice e una/un Vice coordinatore/ice. Essi sono immediatamente rieleggibili e all'atto dell'elezione non devono aver compiuto più di 36 anni di età.

15.6 Nel caso in cui sia chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche previste dal presente Statuto, sulle priorità programmatiche, sul piano di lavoro annuale o sull'approvazione del bilancio, l'Assemblea Generale è validamente costituita se in prima convocazione sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

15.7 Spetta all'Assemblea Generale la modifica del presente Statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti e l'adozione o la modifica di tutti i regolamenti di funzionamento con maggioranza semplice dei votanti. La stessa maggioranza è richiesta per l'ammissione di membri effettivi, candidati e osservatori, per l'esclusione di organizzazioni aderenti, ovvero per l'accettazione delle iscrizioni proposte ai sensi dell'art. 7.3. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste mozioni di sfiducia la relativa deliberazione è valida con il voto della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

15.8 Le eventuali proposte di emendamento allo Statuto devono essere presentate, con la sottoscrizione di almeno il 20% dei membri effettivi, alla/al Coordinatrice/ore che ha l'obbligo di inserirle all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale successiva, trasmettendo ai membri contestualmente alla convocazione i relativi atti.

15.9 Il/La Coordinatore/ice, sentito/a il/la Presidente del CNG, convoca

l'Assemblea Generale e ne predispone l'ordine del giorno entro 15 giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. I lavori sono diretti dalla/dal Coordinatrice/ore stessa/o, o in caso di sua assenza o vacanza, dal proprio Vice. Compete loro garantire il regolare svolgimento degli stessi secondo le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni.

15.10 Il verbale delle assemblee è redatto a cura della/del Segretaria/o Generale ed è controfirmato dal/dalla Coordinatore/ice e trasmesso entro 30 giorni ai membri dell'Assemblea Generale.

15.11 L'Assemblea Generale può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei membri effettivi che contestualmente ne propongono l'ordine del giorno dei lavori con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti interni.

Art. 16

L'Assemblea Generale per il congresso

16.1 L'Assemblea Generale per il rinnovo degli organi sociali del CNG si riunisce su convocazione del Consiglio di Presidenza o di almeno 1/3 dei membri ordinari, una volta ogni tre anni per eleggere, a scrutinio segreto, la/il Presidente, il Consiglio di Presidenza e il Commissioni tematiche del CNG.

16.2 La celebrazione del congresso deve avvenire, di norma, entro l'anno in cui termina il mandato del Consiglio di Presidenza. La convocazione deve essere inviata alle organizzazioni facenti parte dell'Assemblea Generale entro e non oltre 60 giorni dal primo giorno di svolgimento del congresso.

16.3 L'Assemblea Generale per il congresso è composta dai delegati di tutte le organizzazioni che godono di diritto di voto del Consiglio Nazionale dei Giovani.

16.4 Ogni delegato esprime il proprio voto, secondo le modalità previste dal regolamento interno, a scrutinio segreto, salvo che la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto non faccia richiesta di voto palese e non è ammesso il voto per delega.

16.5 L'Assemblea Generale per il congresso si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e all'atto dell'insediamento elegge una Presidenza, composta da 5 membri tra cui una/un Presidente una/un Segretario e tre Scrutatori, cui è demandata la conduzione dei lavori. I membri della Presidenza sono scelti tra gli aventi diritto al voto che non abbiano presentato una propria candidatura alle cariche di cui all'art.16 comma 1.

16.6 Il Congresso, per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari, sfiduciati o decaduti, è convocato in via straordinaria con le modalità e nei tempi stabiliti dalle norme regolamentari.

Art. 17

Le Commissioni tematiche

17.1 Le Commissioni tematiche sono organi del CNG attraverso i quali quest'ultimo adempie al raggiungimento delle funzioni di cui all'art. 2.3 fatti salvi i poteri dell'Assemblea Generale, del Congresso e del Consiglio di

Presidenza;

17.2 Le Commissioni tematiche sono organi di natura tecnica specialistica che forniscono strumenti e materiali per supportare l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea Generale nell'assolvimento delle loro prerogative;

17.3 I membri delle Commissioni tematiche sono eletti dall'Assemblea Generale per il Congresso ed eleggono al loro interno un coordinatore;

17.4 La struttura e composizione delle Commissioni tematiche, nonché il numero delle stesse, saranno determinati da regolamenti interni del CNG;

17.5 I membri non devono aver compiuto più di 36 anni di età al momento della loro elezione.

Art. 18

Il Consiglio di Presidenza

18.1 Il Consiglio di Presidenza attua i documenti programmatici e le mozioni illustrate dall'Assemblea Generale e supporta l'attività del Commissioni tematiche.

In particolare:

- a) approva, su proposta della/del Presidente, la nomina e revoca la/il Segretaria/o Generale;
- b) approva, su proposta della/del Presidente, la nomina e la revoca della/del Segretaria/o Amministrativa/o;
- c) delibera in ordine all'assunzione del personale, all'emanazione di bandi, all'assegnazione dei fondi e a qualunque altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi del CNG;
- d) propone all'Assemblea Generale l'approvazione dei bilanci, su proposta della/del Segretaria/o Amministrativa/o;
- e) istruisce le domande di adesione di nuovi membri e ne relaziona dettagliatamente all'Assemblea Generale perché questa si esprima sull'adesione di organizzazioni che, pur non soddisfacendo i requisiti richiesti dal presente Statuto, venga considerata di particolare interesse per la promozione delle politiche giovanili su scala nazionale o internazionale;
- f) delibera la comunicazione con cui, due o più organizzazioni aderenti al CNG (siano esse membri effettivi, candidati o osservatori), informano il CNG della loro fusione, riferendo alla prima Assemblea disponibile che ne ratifica il relativo status;
- g) prende parte, con diritto di voto, alle riunioni del Commissioni tematiche;
- h) supervisiona, riferendo eventualmente all'Assemblea Generale, i lavori delle Commissioni tematiche;
- l) propone all'Assemblea Generale l'approvazione del Piano Annuale di lavoro.

18.2 Il Consiglio di Presidenza è convocato dalla/dal Presidente del CNG, che lo presiede, o in caso di sua assenza dalla/dal Consigliere Vicario, o dalla maggioranza dei suoi componenti almeno una volta ogni due mesi.

18.3 Il Consiglio di Presidenza è composto da undici membri totali la cui durata del mandato è di tre anni a partire dal 1° gennaio successivo all'anno in cui sono stati eletti. I membri del Consiglio di Presidenza sono eletti in maniera tale da rappresentare il più possibile al loro interno tutte le componenti giovanili

presenti sul territorio nazionale.

18.4 I membri del Consiglio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea Generale per il congresso. Per la presentazione della candidatura a Presidente, e di quelle a Consigliera/e, la stessa dovrà essere proposta da un membro effettivo con diritto di voto componente l'Assemblea Generale e sottoscritta da parte delle organizzazioni aventi diritto di voto con le modalità stabilita dai regolamenti interni.

18.5 Il regolamento interno stabilisce, altresì, le modalità per garantire la rappresentanza delle organizzazioni giovanili di partito e di movimenti politici organizzati, riconosciute come organizzazioni ufficiali dalle rispettive organizzazioni nazionali, che ad ogni modo possono esprimere un massimo di due componenti. A tale riserva concorrono esclusivamente le organizzazioni politiche che abbiano una/un rappresentante al Parlamento Europeo o in almeno un ramo del Parlamento italiano o almeno quattro Consigliere/i elette/i in altrettanti Consigli Regionali o delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

18.6 All'atto dell'insediamento e su proposta della/del Presidente il Consiglio di Presidenza elegge la/il Consigliere Vicario.

18.7 Le/I componenti del Consiglio di Presidenza operano per deleghe tematiche che devono essere votate dalla maggioranza delle/dei componenti del Consiglio stesso e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente. Inoltre, partecipano, su indicazione della/del Presidente, ciascuno per le rispettive deleghe, alle riunioni del Commissioni tematiche, relazionando all'Assemblea Generale.

18.8 La/Il Segretaria/o Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

18.9 In caso di decadenza, dimissioni di sua/o componente, o vacanza perpetua della carica, questi viene sostituita/o con il primo dei non elette/i secondo le indicazioni dei regolamenti interni. Le dimissioni contestuali, o la decadenza, della maggioranza delle/dei componenti del Consiglio di Presidenza comportano l'immediata convocazione dell'Assemblea Generale ai fini della rielezione delle cariche sociali.

18.10 Al Consiglio di Presidenza è affidata, con le modalità definite da regolamenti interni, la verifica dei requisiti per l'adesione di nuovi membri osservatori ed il passaggio a membro effettivo, ovvero la verifica del mantenimento di tali requisiti, in base alla documentazione istruttoria preparata dal Segretario Generale. In tal caso, il Consiglio di Presidenza relaziona per iscritto ed esprime un parere non vincolante all'Assemblea Generale, che assume le conseguenti determinazioni.

Art. 19 **La/Il Presidente**

19.1 La/Il Presidente è la/il rappresentante legale del Consiglio Nazionale dei Giovani e attua le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e del Commissioni tematiche, di cui assume formalmente la Presidenza. Cura l'ordinaria amministrazione avvalendosi della collaborazione della/del Segretaria/o Generale e della/del Segretaria/o Amministrativa/o.

19.2 Realizza assieme al Consiglio di Presidenza le linee politiche espresse dall'Assemblea Generale.

19.3 La/il Presidente cura i rapporti con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con l'autorità delegata alle politiche giovanili, con i componenti del Governo e del Parlamento e con gli enti e le organizzazioni europee e internazionali. Esplica la funzione consultiva del CNG presso l'autorità governativa secondo le indicazioni espresse dal Commissioni tematiche.

19.4 La/Il Presidente o sua/o delegata/o rappresenta il CNG nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti e nelle sedi istituzionali.

19.5 La/il Presidente è coadiuvato dal Consiglio di Presidenza, che presiede e di cui attua le deliberazioni, assumendo le linee politiche espresse dall'Assemblea Generale.

19.6 In caso di assenza o di temporanea vacanza della carica, la/il Presidente è sostituita/o dal/dalla Consigliere Vicario a cui sono attribuite le relative funzioni, fatto salvo l'obbligo di sentire preventivamente il Consiglio di Presidenza.

19.7 In caso di dimissioni della/del Presidente, o vacanza perpetua della carica, l'elezione di tutti gli organismi viene riconvocata entro i 6 mesi successivi per procedere a nuove elezioni.

19.8 La/il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale per il congresso, a condizione che non abbia compiuto più di 36 anni di età. La presentazione della candidatura a Presidente dovrà essere proposta da un membro effettivo con diritto di voto componente l'Assemblea Generale e sottoscritta da parte delle organizzazioni aventi diritto di voto con le modalità stabilita dal regolamento interno.

19.9 La/Il Presidente gode di poteri di straordinaria amministrazione, ove necessario, su delega del Consiglio di Presidenza. Accettando l'elezione la/il Presidente accetta contestualmente la rappresentanza legale e può essere autorizzata/o dal Consiglio di Presidenza a richiedere e negoziare fidi, contrarre mutui e/o finanziamenti di ogni genere; richiedere, negoziare e ottenere affidamenti bancari, compiendo ogni formalità necessaria per la concessione dei medesimi, oltre che linee di credito con Istituti Bancari, per la necessità del Consiglio Nazionale dei Giovani. Su proposta della/del Presidente, il Consiglio di Presidenza può deliberare di delegare le attività di straordinaria amministrazione indicate dal presente comma al Segretario Amministrativo.

Art. 20 **La Segreteria**

20.1 La Segreteria è composta dalla/dal Segretaria/o Generale e dalla/dal Segretaria/o Amministrativa/o.

20.2 La/Il Segretaria/o Generale dura in carica tre anni ed è nominata/o dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente. Può essere revocato con provvedimento motivato da parte del Consiglio di Presidenza.

20.3 La/Il SG supporta l'attività della/del Presidente, del Consiglio di Presidenza e delle Commissioni tematiche, occupandosi in particolare della gestione logistico-organizzativa.

20.4 La/Il SG sovrintende e coordina l'attività della sede e la gestione del personale, rispondendo del suo operato al Consiglio di Presidenza e all'Assemblea Generale.

20.5 La/Il SG partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Presidenza e ne cura la redazione dei relativi verbali.

20.6 La/Il SG cura l'istruttoria per l'ammissione e la verifica dei requisiti delle organizzazioni e degli enti del CNG.

20.7 La/Il Segretaria/o Amministrativa/o dura in carica tre anni ed è nominata/o dal Consiglio di Presidenza su proposta della/del Presidente/i. Può essere revocata/o con provvedimento motivato da parte del Consiglio di Presidenza.

20.8 La/Il SA provvede alla predisposizione della tecnica di Bilancio preventivo, del Conto consuntivo e della proposta di assestamento di Bilancio. Altresì, provvede alla sottoscrizione, insieme alla/al Presidente, dei provvedimenti di pagamento e di incasso.

20.9 La/Il SA coordina le attività di reperimento delle risorse per finanziare i programmi del CNG.

20.10 Può essere invitata/o a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza su richiesta della/del Presidente o della/del Consigliere che coordina l'Ufficio di Tesoreria (Tesoriere).

Art. 21 Ufficio Di Tesoreria

21.1 L'Ufficio di Tesoreria è composto dalla/dal Segretaria/o Amministrativa/o, dalla/dal Segretaria/o Generale e da una/un componente del Consiglio di Presidenza delegata/o alla Tesoreria (Tesoriere), proposta/o dalla/dal Presidente, che ne assume il coordinamento.

21.2 L'Ufficio di Tesoreria coordina gli interventi in relazione all'allocazione e la gestione delle risorse al fine di perseguire gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea Generale e deliberati dal Consiglio di Presidenza.

21.3 Predisporre gli schemi operativi e finanziari degli avvisi ad evidenza pubblica per il reperimento di risorse umane e idee progettuali utili al raggiungimento degli obiettivi delineati nelle linee programmatiche.

21.4 Predisporre e cura gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza e dall'Assemblea Generale.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori

22.1 Il Collegio dei Revisori dura in carica 2 anni. È formato da una/un Presidente e da due componenti elette/i dall'Assemblea, che abbiano requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'albo professionale.

22.2 Il Collegio dei Revisori controlla la regolare tenuta della contabilità da parte della/del Segretaria/o Amministrativa/o e relaziona all'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio.

22.3 Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Generale e da questa può essere revocato con provvedimento motivato.

Art. 23
Il Collegio dei Garanti

23.1 Il Collegio dei Garanti dura in carica 2 anni ed è formato da una/un Presidente e da due componenti. Viene eletta/o dall'Assemblea Generale tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza.

23.2 Al Collegio dei Garanti sono rimesse le interpretazioni del presente Statuto e dei regolamenti interni ed è giudice rispetto alle controversie tra le organizzazioni membri e gli organi del CNG.

23.3 I membri possono, entro 30 giorni dalla relativa adozione, impugnare i deliberati del Consiglio di Presidenza e/o dell'Assemblea Generale, notificando il relativo atto al Collegio dei Garanti, presso la Segreteria del CNG. Le delibere impugate sono temporaneamente sospese nella loro efficacia.

23.4 Il Collegio decide a maggioranza delle/dei componenti, senza formalità di procedure e le sue decisioni sono inappellabili.

I pronunciamenti devono avvenire entro 30 giorni da quando viene adito.

23.5 Al fine di garantire la rappresentanza giovanile più ampia e plurale un componente del Collegio dei Garanti è eletto dalle associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Giovani tra i propri associati, ovvero in rappresentanza delle organizzazioni fondatrici il Consiglio Nazionale dei Giovani ai sensi della L. Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 24
Disposizioni transitorie

24.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia, fino all'approvazione dei regolamenti di funzionamento del CNG, a quanto disposto nei regolamenti del Forum Nazionale dei Giovani e, più in generale, alla normativa vigente.

24.2 Fino all'approvazione di tutti i regolamenti di funzionamento degli organi previsti dal presente Statuto non sarà possibile accogliere l'adesione di nuove associazioni.

24.3 In via transitoria e fino all'approvazione di tutti i regolamenti di funzionamento degli organi, ovvero fino a 90 giorni a partire dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo del Forum Nazionale dei Giovani assume transitoriamente le funzioni e le prerogative del Consiglio di Presidenza. Tali funzioni transitorie potranno essere ulteriormente prorogate fino alla celebrazione dell'Assemblea Generale per il Congresso che dovrà svolgersi comunque entro e non oltre il 30 settembre 2019. Le cariche elette nella prima Assemblea Generale per il Congresso si considereranno immediatamente insediate in deroga a quanto previsto dall'art. 18.3 del presente Statuto. Ai soli fini della definizione dei termini temporali del primo mandato triennale verrà considerata come data di insediamento il 1° gennaio 2020; pertanto non saranno computati i mesi intercorrenti tra la celebrazione della prima Assemblea Generale per il Congresso e la data di insediamento di cui all'art 18.3.

In caso di necessità, in via transitoria e fino alla celebrazione dell'Assemblea Generale per il Congresso, l'Assemblea Generale del CNG può chiedere al FNG di

mettere a disposizione a titolo gratuito e/o volontario il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Garanti e la Segreteria per svolgere le funzioni proprie degli omologhi organi statutari del CNG.

24.4 In via transitoria e fino all'elezione degli organi statutari, il Portavoce del Forum Nazionale dei Giovani assume le funzioni e le prerogative del Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.

24.5 Entro 30 giorni dall'approvazione dei regolamenti di funzionamento, il Consiglio Direttivo del Forum Nazionale dei Giovani provvederà a convocare il Congresso secondo le norme previste da questo Statuto.

L'Assemblea Generale del 1° marzo 2019 assume le modifiche statutarie approvate nel corso della stessa seduta e al fine di costituire il Consiglio Nazionale dei Giovani approva lo Statuto nella sua interezza ai fini della predisposizione dell'Atto costitutivo.

24.6 Gli articoli già approvati dall'Assemblea Generale del 1° marzo 2019 – ovvero gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1 - non saranno sottoposti a revisione con le modalità previste dal regolamento assembleare in quella data, ovvero a maggioranza semplice, mentre gli ulteriori articoli non ancora sottoposti a votazione potranno essere discussi ed approvati con le modalità già impiegate dall'Assemblea Generale nella data del 1° marzo 2019.

24.7 I membri effettivi del FNG alla data del 31 dicembre 2018 che non hanno partecipato all'Assemblea generale del 1° marzo 2019 e i membri candidati del FNG alla data del 31 dicembre 2018 possono proporre domanda di adesione al CNG entro un anno dell'approvazione del presente statuto, in deroga alle procedure previste dall'art. 8.3, salvo intervenuta perdita dei requisiti.

L'Assemblea generale delibera alla prima occasione utile l'accettazione della già menzionata domanda nelle modalità previste dall'art. 15.7.

Art. 25

Scioglimento e disposizioni finali

25.1 Lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei Giovani è deliberato dalla maggioranza dei 2/3 delle/dei membri dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

25.2 Gli organi direttivi del Consiglio Nazionale dei Giovani prendono atto del deliberato assembleare e si impegnano a liquidare l'associazione con le modalità e le tempistiche stabilite dall'Assemblea Generale.

25.3 Tutto il patrimonio del Consiglio Nazionale dei Giovani disponibile al momento dello scioglimento viene devoluto a organizzazioni senza scopo di lucro indicate dall'Assemblea Generale secondo modalità e criteri che la stessa assise individua.

25.4 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione.